

l'amministrazione di Finanza per fare al Governo le osservazioni che stimassero necessari, e suggerire quei provvedimenti che credessero più utili.

Per essere poi sicuro di scegliere persone benevise alla Rappresentanza comunale, accordò più assai di quanto gli fu domandato, dichiarando che sarebbero chiamati a formarne parte tre dei nove, che sarebbero stati dal Consiglio comunale proposti. Il Governo fu in conseguenza sorpreso delle inesatte e singolari interpretazioni che dal Processo verbale della tornata del 22 dicembre p. p. risulterebbero date al decreto 18 dicembre n. 8178.

Il Governo non poteva accordare al Consiglio comunale il diritto di eleggere assolutamente o direttamente i membri di un Consiglio di Finanza e Commercio, poichè quel corpo puramente municipale, il cui mandato è l'amministrazione degli affari comunali, non poteva pretendere il diritto d'elezione ad uffizii governativi, e molto meno poteva pretenderla quando non l'aveva neppure domandato, e si era limitato a chiedere al Governo che scegliesse due individui delle classi da esso designate.

E poichè il Consiglio non può disconoscere la franca lealtà dell'attuale Governo provvisorio, era assurdo supporre che il Governo stesso avrebbe aggiunti ai tre membri proposti dal Municipio altri individui, che per prepotenza di numero li annullassero, essendochè tali sistemi subdoli delle cessate amministrazioni non possono entrare nelle viste di un Governo liberale ed onesto.

Le domande del Consiglio sarebbero state fino dal principio apertamente rigettate, se il Governo non avesse avuto il pensiero di secondarle sinceramente, desiderando egli primo che i cittadini esaminino cogli occhi proprii l'andamento dell'amministrazione e fraternamente consiglino i provvedimenti più opportuni, per il bene del paese, al quale unicamente mirano gli sforzi comuni.

Non è dunque ammissibile la restrizione che il Consiglio adottò nella parte presa in quella tornata. Il Governo che non transigerà mai sui principi fondamentali che reggono in ogni stato la pubblica amministrazione, ritiene integro il suo diritto di aggiungere a quei membri del Consiglio di Finanza che furono proposti dal Consiglio, quei cittadini, che possono per l'indipendenza ed integrità del loro carattere, e per la bontà degli studj essere utili alla patria col sorvegliare alla pubblica cosa, e col suggerire vantaggiosi provvedimenti.

In relazione a tali premesse, si comunica al Municipio, che il Governo costituisce il Consiglio di Finanza e Commercio composto di quattro membri, e chiama a farne parte i cittadini:

Venezia, 12 gennaio 1849.

GIOVANELLI ANDREA — MOLIN MARCO — BIGAGLIA PIETRO — REALI GIUSEPPE.

*Firmato* MANIN.